



Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit



POSIZIONE SU ART. 7 PER LA P.A. (NACE 84.11)

Approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
in data 13 settembre 2012

POSIZIONE SU ART. 7 PER LA P.A. (NACE 84.11)

Premessa

Il regolamento EMAS 1221/2009 attraverso l'applicazione dell'art. 7 dà la possibilità a organizzazioni che non hanno rischi ambientali e che non contribuiscono ad alimentare impatti ambientali di avere una validità della DA di 4 anni al posto di 3 con verifiche biennali e non annuali. Le condizioni da rispettare sono riportate alle voci a, b e c del sopra citato art. 7.

Campo di applicazione

La presente posizione si applica ai Comuni con numero di abitanti non superiore a 3.500 che aderiscono al Regolamento EMAS 1221/2009. Tale limite è da considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione dell'estensione di cui all'art. 7 del Regolamento EMAS.

Concessione dell'estensione

Ai fini dell'applicazione delle deroghe previste dall'art. 7 del Regolamento EMAS 1221/2009 alle Pubbliche Amministrazioni, con il Codice NACE 84.11, il Verificatore Ambientale dovrà dare atto, con propria dichiarazione, di rispondenza dell'organizzazione ai requisiti di cui ai punti a), b) e c) dello stesso art. 7, facendone **esplicito riferimento, del rispetto di tutti i seguenti requisiti:**

- 1) non sono previste, nel periodo di vigenza dell'estensione della validità della DA, Varianti Generali e/o Strutturali al Piano Regolatore Comunale o agli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente o previsti dalla normativa;
- 2) nel caso di nuove elezioni amministrative nel corso del periodo di vigenza dell'estensione della validità della DA, la eventuale nuova Giunta deve trasmettere al Comitato apposita dichiarazione attestante l'impegno al mantenimento della Politica Ambientale e del programma approvati dalla Giunta precedente;
- 3) non sono presenti sul territorio significative criticità ambientali sulle quali l'organizzazione può esercitare la propria influenza (es. accostamenti critici da piano di zonizzazione acustica, siti da bonificare di competenza del soggetto richiedente, criticità legate alla pianificazione in materia di rischio industriale). L'assenza di tali criticità e quindi di potenziali rischi ambientali, dovrà risultare dall'analisi ambientale iniziale e/o da evidenze oggettive emerse dalle successive attività di analisi e valutazione poste in essere dall'organizzazione e verificate dal verificatore;
- 4) ottemperanza agli obblighi relativi alle percentuali di raccolta differenziata senza ricorrere alle deroghe previste nell'apposita posizione del Comitato.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui sopra nel periodo di durata dell'estensione di validità della DA, l'Organizzazione e il Verificatore Ambientale ne devono dare immediata comunicazione al Comitato.